

**NOTIFICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI - ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL T.A.R. PER IL LAZIO, SEZ. III-QUATER, N. 3814 DEL 14.6.2023, RESA SUL RICORSO PROMOSSO DA SPINEVISION ITALIA S.R.L. AVENTE N. R.G. 3315/2023**

Spett.le Ministero della Salute

Spett.li Regioni

Spett.li Province Autonome

con la presente si provvede a dare esecuzione all'Ordinanza presidenziale del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. 3814 del 14.6.2023, resa sul ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l. avente n. r.g. 3315/2023, proposto per l'annullamento *"- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14.12.2022, recante "Definizione Dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell'Allegato A al predetto decreto, recante l'"elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore"; - della nota dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24.11.2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell'Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ed in particolare: - del decreto adottato in data 6.7.2022 dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativi allegati A, B, C e D, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022; - della circolare del Ministero della Salute 29.7.2019, prot. n. 22413; - dell'Accordo raggiunto in Conferenza Permanente tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181/CSR del 7.11.2019 e relativi allegati; - del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, recante "Nuovi modelli di rilevazione economica 'Conto economico' (CE) e 'Stato patrimoniale' (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale"; - del decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, recante "Adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022; - della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19.2.2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78"; - della circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze,*

*adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21.4.2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016"; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7); - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28.9.2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7); - dell'intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022, rep. n. 213/CSR."*

In esecuzione della sopra indicata Ordinanza, si rappresenta specificatamente quanto segue:

il ricorso è incardinato innanzi al T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. r.g. 3315/2023;

il ricorso è allegato alla presente nota ed è stato proposto da SpineVision Italia S.r.l. contro Regione Veneto, Regione Veneto - Area Sanità e Sociale, Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Azienda ULSS n. 3 Serenissima, Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Azienda ULSS n. 5 Polesana, Azienda ULSS n. 6 Euganea, Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, Azienda ULSS n. 8 Berica, Azienda ULSS n. 9 Scaligera, Azienda ULSS n. 20 Verona, Azienda Ospedale - Università Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, Azienda Zero, Servizio Epidemiologico Regionale e Registri del Veneto, Regione Veneto - Segreteria Assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla Programmazione Socio-Sanitaria, Regione Veneto - Segreteria Assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali e alla Programmazione Socio-Sanitaria, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, Aziende Sanitarie Territoriali - AST (già Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche), Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 1, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 2, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 3, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 4, Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR Marche - Area Vasta 5, Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Ancona (ora Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche), tutte le altre Regioni e Province Autonome e nei confronti di SANITEX S.p.A. (CF: 02883250017) e Roche Diagnostics S.p.A. (CF: 10181220152);

gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati dall'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza in *"tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento"*;

la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. 3814 del 14.6.2023.

In ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza sopra indicata, si trasmette in allegato alla presente nota, a mezzo posta elettronica certificata:

- ricorso promosso da SpineVision Italia S.r.l.;
- Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sez. III-*quater*, n. 3814 del 14.6.2023.

**Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall'Ordinanza allegata e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente SpineVision Italia S.r.l. un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito con l'indicazione della parte del sito dove essa è reperibile.**

Con osservanza.

avv. prof. Mariano Protto

avv. Giovanni Corbyons

avv. Irene Grossi